

A



COPIA

SETTORE POLITICHE FORESTALI E AMBIENTALI

DETERMINAZIONE N. 180 DEL 28.05.2013
(numero settoriale 14 del 28.05.2013)

**OGGETTO: L.R. N° 6/1996 - RACCOLTA FUNGHI EPIGEI NELL'ANNO 2013 -
DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER IL TERRITORIO DEI COMUNI DI BRISIGHELLA,
CASOLA VALSENO E RIOLO TERME.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il vigente Statuto dell'Unione della Romagna Faentina;

Visto il Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali approvato con il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare il comma 9 dell'art. 183, e gli articoli 107 e 109 che disciplinano le funzioni dei dirigenti degli enti locali e la possibilità di conferire la responsabilità dirigenziale negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale a seguito di provvedimento motivato del Sindaco/Presidente;

Visto il D.Lgs. 30/3/2001 n. 165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni;

Visto il vigente Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il decreto del Presidente dell'Unione n. 572 del 13/12/2012 relativo al conferimento per l'anno 2013 dell'incarico di Responsabile del Settore Politiche Forestali e Ambientali;

Visto l'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, del D.L. 174/2012, convertito in Legge 213/2012, che prevede che il controllo di regolarità amministrativa è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Attestata la regolarità tecnica del presente provvedimento, inerente la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, mediante la sottoscrizione del medesimo;

Accertata la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento, rispetto alle situazione monetaria dell'Ente, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) – n. 2 – del D.L. 78/2009, convertito in Legge 102/2009;

Visto:

- La L.R. n° **6/1996** “Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale” ed in particolare l'art. 4 che testualmente recita
 1. La raccolta può essere effettuata, nei boschi e nei terreni non coltivati esenti da divieti, da chiunque abbia titolo o ne abbia ottenuto l'autorizzazione.
 2. L'autorizzazione alla raccolta avviene da parte degli Enti competenti con il rilascio di apposito tesserino, conforme al modello assunto alla Regione.
Gli Enti sopracitati si potranno avvalere ai fini del rilascio della collaborazione dei Comuni e, previa stipula di apposita convenzione, dei pubblici esercizi operanti nel territorio regionale.
 3. Gli Enti competenti nell'ambito di una stessa Provincia e di Province confinanti possono definire reciproci accordi finalizzati ad unificare le autorizzazioni alla raccolta relativamente al territorio di rispettiva competenza.
 5. Gli Enti competenti, in riferimento alle esigenze di conservazione ed equilibrio dell'ecosistema forestale, e sentiti i soggetti di cui al comma 5 dell'art. 3, determinano il numero di autorizzazioni da rilasciarsi anno per anno.
 7. L'autorizzazione può essere rilasciata per i seguenti periodi:
 - a) giornaliero; b) settimanale; c) mensile; d) semestrale. I costi del rilascio dell'autorizzazione sono determinati annualmente dagli Enti competenti.
- La L.R. n° **10/2005** “Istituzione del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola.

Richiamato:

- La deliberazione consiliare n° **27** del 31/07/1996 “Accordo tra la Provincia di Ravenna, la Provincia di Ferrara, il Consorzio di Gestione del Parco del Delta del Po, e la Comunità Montana dell'Appennino Faentino”.
- La deliberazione consiliare n° 28 del 31 luglio 1996 “L.R. 6/96 - Disciplina della raccolta dei funghi epigei spontanei - Approvazione regolamento di attuazione”.
- L'accordo (Rep. n° 4647 del 24/06/2011) tra l'Unione dei Comuni di Brisighella-Casola Valsenio-Riolo Terme, la Provincia di Ravenna, il Consorzio di gestione del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola, il Consorzio di gestione del Parco del Delta del Po, finalizzato alla unificazione delle autorizzazioni per la raccolta dei funghi epigei spontanei ai sensi della L.R. n° 6/1996.

Dato atto:

- che con deliberazione n° 34 del 03/05/2012 la Giunta dell'Unione della Romagna Faentina ha dettato, in qualità di “Ente competente” (ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b della L.R. 6/1996), le disposizioni specifiche che di seguito si riassumono:
 - a) Autorizzazioni da rilasciarsi annualmente (ai sensi dell'art. 4 comma 5): n° **1.500**.
 - b) Prezzo dei tesserini autorizzativi (ai sensi dell'art. 4 comma 7): giornaliero € 4,50 - settimanale € 11,00 - mensile € 21,00 - semestrale € 52,00.
 - c) Prezzo del tesserino annuale per i residenti nei Comuni di Brisighella-Casola Valsenio-Riolo Terme (ai sensi dell'art. 4 comma 8): **€ 15,50**.

- d) Autorizzazione (ai sensi dell'art. 6 comma 2) ai residenti nei Comuni di Brisighella-Casola Valsenio-Riolo Terme alla raccolta per un giorno ulteriore (**venerdì**).
- e) Deroga ai quantitativi di legge (ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. b) che consente ai residenti in territorio dei Comuni di Brisighella-Casola Valsenio-Riolo Terme la raccolta fino a 5 Kg giornalieri di funghi per persona (fatte salve le limitazioni quantitative per specie di cui all'art. 5).
- f) Autorizzazioni alla raccolta riservata (ai sensi dell'art. 11 comma 3) rilasciate alla "Soc. Agricola Frassineto" e alla ditta "Pifferi Giuseppe" per una superficie complessiva di circa 190 ettari in Comune di Casola Valsenio.
- g) Interdizione (ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a) della raccolta dei funghi epigei nei castagneti da frutto nel periodo dal 5 agosto al 30 ottobre 2013 in coincidenza con le operazioni connesse alla raccolta delle castagne.

Considerato:

- Che l'assessore competente ha provveduto ad informare il Settore Politiche Forestali e Ambientali che la Giunta dell'Ente non intende apportare modifiche alla regolamentazione effettuata nel 2012.
- Che, pertanto, si ritiene opportuno procedere all'adozione di un atto di riepilogo delle disposizioni in vigore anche per l'anno 2013.

DETERMINA

- 1) Di dare atto che, relativamente alla raccolta dei funghi epigei, le disposizioni dettate dalla Giunta dell'Unione della Romagna Faentina per l'anno 2012 (approvate con deliberazione n° **34 del 03/05/2012**) sono confermate per l'anno 2013.
- 2) Di dare atto che in il numero massimo di autorizzazioni da rilasciarsi nell'anno **2013** è determinato in **1.500**.
- 3) Di dare atto che il prezzo del tesserino annuale per i residenti nei Comuni di Brisighella-Casola Valsenio-Riolo Terme è stabilito in **€ 15,50**.
- 4) Di dare atto che il prezzo dei tesserini autorizzativi è fissato, in base alla validità, secondo gli importi di seguito specificati: **giornaliero € 4,50 - settimanale € 11,00 - mensile € 21,00 - semestrale € 52,00**.
- 5) Di dare atto che ai residenti nei comuni di Brisighella-Casola Valsenio-Riolo Terme la raccolta dei funghi è consentita, oltre che nei giorni di **martedì-giovedì-sabato-domenica** anche in quello di **venerdì**.
- 6) Di dare atto che ai residenti nei Comuni di Brisighella-Casola Valsenio-Riolo Terme è consentita la raccolta (in deroga ai limiti di legge) di un quantitativo fino a 5 Kg per persona (rimanendo invariate le limitazioni per specie di cui all'art. 5).
- 7) Di dare atto che in Comune di Casola Valsenio sono presenti 2 fondi (delimitati da apposite tabelle) in cui è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 11 comma 3, la raccolta riservata in via esclusiva ai titolari (Allegato **A** - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento).
- 8) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 8 comma 1, è proibita la raccolta dei funghi epigei nella **Zona A** di protezione integrale del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola istituito con L.R. 10/2005.

- 9) Di stabilire che, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a, la raccolta dei funghi epigei nei castagneti da frutto è interdetta nel periodo dal **5 agosto al 30 ottobre 2013** in coincidenza con le operazioni connesse alla raccolta delle castagne.
- 10) Di trasmettere copia del presente atto ai Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme per darne pubblicità.
- 11) Di trasmettere copia del presente atto al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato ed al Corpo di Polizia Provinciale per le implicazioni di tipo sanzionatorio.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to DOTT. PEDERZOLI ALVARO**

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA ESPRESSO AI SENSI DELL'ART.
147-BIS, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000**

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA**, attestante la regolarità e la **correttezza dell'azione amministrativa**, si esprime parere:

FAVOREVOLE

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to DOTT. PEDERZOLI ALVARO**

**ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE E DI COPERTURA FINANZIARIA
ESPRESSO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI AGLI ARTT. 153 (COMMA 5) E 147-
BIS (COMMA 1) DEL D.LGS. N. 267/2000**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Attesta che il presente provvedimento ha i requisiti della regolarità contabile e la copertura finanziaria se trattasi di impegno o liquidazione di spesa, ai sensi degli artt. 153, comma 4, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

**ATTESTAZIONE DI COMPATIBILITA' DEI PAGAMENTI DI CUI ALL'ART. 9, COMMA 1,
LETT. A), DEL D.L. N. 78/2009, CONVERTITO IN LEGGE N. 102/2009**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Attesta, con riferimento a quanto previsto dall'art. 9, comma 1, lett. a), del d.l. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009, e come attestato dal Responsabile che ha adottato la determinazione di cui sopra, che il programma dei pagamenti relativo agli impegni di spesa assunti con la determinazione di cui sopra:

- è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio, come da apposito documento predisposto dal Responsabile che ha adottato la determinazione di cui sopra, ovvero non comporta impegni di spesa di importo superiore a 10.000 euro;
- è compatibile con le regole di finanza pubblica, con particolare riguardo alla circostanza che l'Ente non è soggetto alle disposizioni sul patto di stabilità interno.

oppure

- trattandosi di impegno di spesa di importo superiore a 10.000 euro, non è stato predisposto, dal Responsabile che ha adottato la determinazione di cui sopra, il programma dei pagamenti relativo agli impegni di spesa assunti, e pertanto non è possibile attestare la compatibilità dei pagamenti conseguenti.

Brisighella, lì 28.05.2013

**IL RESPONSABILE FINANZIARIO
F.to Rag. Fabio Ghirelli**

*

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Brisighella, 06.06.2013

IL FUNZIONARIO INCARICATO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa determinazione:

- viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente al n. ____/2013 per 15 giorni consecutivi (comma 2 art. 124 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e art. 31 Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi);
- è immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4 dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000.

Brisighella, 06.06.2013

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Emanuela Naldi

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, ai sensi della Legge 6/12/1971 n. 1034, entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza.